

**Avv. Danilo Granata**

**Corso Luigi Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100**

Email: [avv.danilogranata@gmail.com](mailto:avv.danilogranata@gmail.com) – pec: [danilogranata23@pec.it](mailto:danilogranata23@pec.it)

Cell: 3479632101

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA REGIONE LAZIO–  
SEDE DI ROMA**

**Ricorso per motivi aggiunti**

**(nel giudizio nrg 15933/2022)**

**Nell'interesse:** di **Martina Gallo**, nata a Perugia il 08.04.2002 e residente in Perugia alla Via A. Vivaldi n. 7, c.f. GLLMTN02D48G478N, **Eva Marika Liguori**, c.f. LGRVRK01H55L725H, nata a Venafro (IS) il 15.06.2001 e residente in Venafro alla Strada Bonfica Roman 3, **Francesca Mencarelli**, nata ad Assisi il (Pg) il 18.03.2001 e residente in Perugia (Pg) alla Via della mina 127 , c.f. MNCFNC01C58A475T, **Francesco Di Nardo** , c.f. DNRFNC99H28G596K, nato a Piedimonte Natese (Ce) il 28.06.1999 e residente a Venafro (Is) in Via S. Benedetto da Norcia 14, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Danilo Granata del Foro di Cosenza (GRNDNL93B01C588W), giuste procure in calce al presente atto, con elezione di domicilio digitale presso la seguente casella pec: [danilogranata23@pec.it](mailto:danilogranata23@pec.it) ; con richiesta espressa di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento al suindicato indirizzo pec o al seguente numero di fax 0984/679845, *ricorrenti*;

**contro:** il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (C.f. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede istituzionale in Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma, e **Universita' degli Studi di Roma La Sapienza** (C.f 80209930587), in persona del Rettore p.t., con sede in Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma (RM) , tutte con domicilio ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma alla Via Portoghesi 12 - 00186 Roma (Rm), *amministrazioni resistenti*;

**contro:** **Universita' degli Studi di Roma La Sapienza** (C.f 80209930587), in persona del Rettore p.t., con sede in Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma (RM) , *resistente*

**contro:** la **Commissione esaminatrice del concorso**, in persona del Presidente p.t., *resistente*;

**nei confronti:** di Assunta Santangelo, Deborah Gratti e Letizia De Persiis, *controinteressati*.

***Per l'annullamento,***

*previa sospensione, riesame e/o disposizione di ammissione con riserva anche in sovrannumero dei ricorrenti al III° del C.d.l. di Medicina e Odontoiatria presso l'Ateneo di riferimento nonché adozione di ogni altra idonea misura cautelare,* nella prossima Camera di Consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare:

- 1) dell'Avviso pubblicato sul sito dell'Università La Sapienza di Roma in data 30.01.2023 recante la pubblicazione della Graduatoria sostitutiva di quella precedentemente pubblicata in riferimento al trasferimento per posti disponibili anni successivi al I° a.a. 2022/23 e della graduatoria del III° nonché del relativo decreto di approvazione, nella parte in cui non include parte ricorrente;
- 2) Di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e conguenziale, e tra questi: a) i verbali di formazione della Graduatoria di trasferimento al III° del 30.01.2023; b) tutti gli atti istruttori sottesi alla formazione della Graduatoria del III° anno pubblicata il 30.01.2023; c) del decreto di approvazione della detta graduatoria; d) degli esiti di valutazione dei ricorrenti, sebbene allo stato sconosciuti; e) degli scorrimenti di graduatoria per come pubblicati sul sito dell'Ateneo,

***unitamente ad ogni provvedimento e/o atto già impugnato con ricorso principale***

*per la declaratoria di illegittimità*

dell'operato dell'Ateneo resistente nella formazione della Graduatoria suddetta, limitatamente agli interessi di parte ricorrente;

*con conseguente condanna delle resistenti*

a rinnovare l'iter di formazione della Graduatoria di trasferimento al III° anno secondo i canoni di legge nonché i criteri prefissati nel bando di concorso e ad adottare ogni altro provvedimento utile per il corretto esame della posizione di parte ricorrente.

Con richiesta di notificazione per pubblici proclami.

Con richieste istruttorie.

Con vittoria di spese e competenze difensive.

### ***Premessa in fatto***

L'Università degli studi di Roma La Sapienza per l'a.a. 2022/2023 ha avviato pubblicato, come ogni anno, l'avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria da coprire mediante procedura di trasferimento, specificando che all'esito della procedura sarebbe stata pubblicata una graduatoria per anni successivi al primo, esclusivamente nei limiti dei posti disponibili, nel rispetto della programmazione nazionale vigente per l'anno di riferimento e delle intervenute disponibilità di posti.

Le domande sarebbero state esaminate da apposita Commissione e qualora il numero delle domande di trasferimento e di riconoscimento della carriera pregressa valutate idonee fossero state pari o inferiore al numero dei posti disponibili per ciascuna annualità, come indicati al punto 3 dell'Avviso, esse sarebbero state accolte d'ufficio. Nel caso in cui le domande valutate idonee fossero state superiori ai posti disponibili, la Commissione avrebbe poi formulato una graduatoria di merito definita in base ad un punteggio tenente conto dei seguenti parametri in ordine di importanza:

- 1. Candidati vincitori del concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria provenienti da Corsi di Laurea omologhi;*
- 2. Candidati non vincitori del concorso di ammissione, o che non hanno partecipato al, concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria provenienti da Corsi di Laurea omologhi;*
- 3. Candidati iscritti al corso di Medicina o di Odontoiatria i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio al corso rispettivamente di Odontoiatria e Medicina per anni successivi al primo, vincitori del concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria.*
- 4. Candidati iscritti al corso di Medicina o di Odontoiatria i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio al corso rispettivamente di Odontoiatria e Medicina per anni successivi al primo, non vincitori del concorso di ammissione, o che non hanno partecipato al, concorso di ammissione, svolto ai sensi della*

*Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria.*

*5. Candidati già laureati in Medicina o in Odontoiatria i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per iscrizione al corso rispettivamente di Odontoiatria e Medicina per anni successivi al primo, già vincitori del concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria.*

*6. Candidati laureati al corso di Medicina o di Odontoiatria i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio al corso rispettivamente di Odontoiatria e Medicina per anni successivi al primo, mai vincitori o che non hanno mai partecipato al concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria.*

*7. Candidati iscritti ad altri corsi di laurea i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia o Odontoiatria Protesi Dentaria per anni successivi al primo, non vincitori del concorso di ammissione, o che non hanno partecipato al, concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria.*

*8. Candidati laureati ad altri corsi di laurea i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia o Odontoiatria Protesi Dentaria per anni successivi al primo, mai vincitori, o che non hanno mai partecipato al concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria.*

*9. A parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati con maggiore percentuale di esami sostenuti rispetto al numero esami previsti per l'anno d'iscrizione nel Corso di provenienza;*

*10. A parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati con maggiore numero di crediti formativi universitari (CFU) acquisiti o equivalenti;*

*11. A parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati con maggiore congruità del programma didattico dei singoli insegnamenti per cui sono stati sostenuti gli esami*

*presso l'Ateneo di provenienza in riferimento ai programmi degli insegnamenti del corso a cui si richiede di afferire;*

*12. I candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, collocati in posizione utile nella graduatoria relativa all'iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, hanno titolo di preferenza rispetto ai candidati non rientranti nelle predette categorie*

*13. A parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati anagraficamente più giovani.*

La Commissione, alla conclusione dei propri lavori, avrebbe quindi dovuto inviare il verbale conclusivo alla Segreteria Studenti di Medicina e Odontoiatria indicando per ognuno degli studenti richiedenti il trasferimento l'anno di corso a cui sia possibile iscrivere lo studente sulla base dei requisiti indicati dal Regolamento del Corso di Laurea.

**Infine, ai sensi dell'art. 6 del bando, gli esiti delle valutazioni delle richieste di trasferimento di ogni singolo concorsista avrebbero dovuto trovare pubblicazione entro il 05.09.2022 sulla pagina web della Segreteria Studenti di Medicina e Odontoiatria: [www.uniroma1.it/didattica/sportelli/segreterie-studenti/segreteria-studenti-di-medicina-e-odontoiatria](http://www.uniroma1.it/didattica/sportelli/segreterie-studenti/segreteria-studenti-di-medicina-e-odontoiatria).** Gli studenti, con domanda accolta, avrebbero dovuto quindi procedere ad iscriversi all'anno di corso stabilito dalla Commissione, a pena di decadenza, dal giorno 09.09.2022 fino al 16.09.2022.

Tuttavia, la procedura selettiva ha sofferto di talune irregolarità che hanno irrimediabilmente leso i canoni della trasparenza, del buon andamento amministrativo e della cd. *par concidicio concorsorum* tra candidati: mancata pubblicazione degli esiti di valutazione dei singoli candidati, punteggi dei candidati non corretti, pubblicazione non rispettosa del termine previsto dal bando.

Orbene, l'Ateneo pubblicava in modo arbitrario e direttamente – saltando la fase della preventiva pubblicazione degli esiti di valutazione individuale – la Graduatoria di merito il 12.10.2022, salvo poi ritirarla, e ripubblicarla in data 14.10.2022 (i due provvedimenti, peraltro, erano praticamente identici).

Considerate le anomalie procedimentali, Martina Gallo, Eva Marika Liguori, Francesco Di Nardo e Francesca Mencarelli, studenti di Medicina regolarmente in

corso presso l'Università la Cattolica "Nostra Signora del Buon Consiglio" sede di Tirana (Albania) (meglio identificati nel ricorso principale con i numeri di matricola), avevano presentato domanda di trasferimento presso l'Ateneo romano per il III° anno, non rientrando però presentavano ricorso avverso la Graduatoria pubblicata il 14.10.22 iscritto al NRG 15933/2022 innanzi al Tar Lazio Roma. Il Giudice amministrativo, tenuto conto delle irregolarità segnalate nei diversi ricorsi, disponeva, con ordinanza n. 288/2023 pubblicata il 16.01.2023, il riesame delle posizioni dei ricorrenti.

L'Università degli studi di Roma La Sapienza procedeva a ripubblicare in data 30.01.2023 un Avviso recante delle nuove graduatorie di trasferimento anni successive al I° del c.d.l. in Medicina e Chirurgia a.a. 2022/23. Anche questa volta, per come meglio si dirà, non solo veniva omessa la fase di preventiva pubblicazione degli esiti di valutazione individuali, ma il provvedimento presentava – rispetto alle posizioni degli odierni ricorrenti – vistosi errori nel conteggio degli esami sostenuti e dei cfu assegnati.

Pertanto, non resta che proporre il presente ricorso per motivi aggiunti avverso il nuovo provvedimento per le seguenti ragioni di

#### **DIRITTO**

- ***Sull'assenza di controinteressati***

In via preliminare, si specifica che la Graduatoria (cfr. All. 1) non reca il nominativo né altro dato idoneo a identificare eventuali soggetti da ritenersi controinteressati ai sensi del codice del processo amministrativo. Pertanto, l'unica via per individuali è interloquire con la P.a. facendosi fornire dati anagrafici e indirizzi di residenza.

Sicché, ancora una volta la Pa non ha fornito i controinteressati a seguito di richiesta, i controinteressati (ultronei rispetto a quelli a cui è stato notificato il ricorso) non possono dirsi "*agevolmente individuabili*" vista l'impossibilità oggettiva di reperirne nominativi e residenza/domicilio, stante il fatto che la Graduatoria non è nominativa e che la P.a. non ha indicato i controinteressati nei termini opportuni, e di conseguenza il contraddittorio deve ritenersi già integro o, in subordine, integrabile mediante notifica per pubblici proclami (che si richiede nelle conclusioni del presente atto) mediante pubblicazione sul sito Web dell'Università La Sapienza nell'apposita area (unico strumento rimasto per consentire la notificazione del ricorso).

\*

○ *Sulla posizione giuridica comune dei ricorrenti*

Il presente ricorso collettivo è da ritenersi pienamente ammissibile sicché le doglianze dei ricorrenti sono le medesime e si sostanziano fundamentalmente in :

1) un errato conteggio dei cfu traducibile in una istruttoria errata svolta da parte dell'Ateneo; 2) violazione dei criteri di valutazione (cfr e data di nascita); 3) deficit di trasparenza per mancata preventiva pubblicazione degli esiti di valutazione individuali.

Tutte, peraltro, agiscono avverso il medesimo provvedimento amministrativo (Graduatoria III anno), chiedendo il riesame della di loro posizione, atteso che rispetto al precedente provvedimento nella nuova graduatoria tutti i ricorrenti si ritrovano in una posizione peggiore.

Orbene:

- Liguori si è ritrovata dalla posizione n. 105 inspiegabilmente alla posizione n. 133 (matr. 2071455) (Graduatoria 3° anno), con 75 CFU calcolati in luogo dei precedenti 82 (esami calcolati : 7/10), rispetto alla precedente graduatoria;
- Mencarelli (matr. 2073121) si è ritrovata alla posizione n. 175 con 57 cfu assegnati (esami calcolati 6/10), mentre prima era alla pos. n. 157 con 64 cfu totali;
- Di Nardo (matr. 2071810) si ritrova alla pos. 139 con 75 cfu assegnati (esami calcolati: 7/10), mentre prima era alla pos. n. 109 con 82 CFU totali;
- Gallo (matr. 2070883) si ritrova alla pos. n. 146 con 64 CFU assegnati (esami calcolati: 6/10) , mentre prima era alla pos. 156 con 64 cfu.

Il conflitto di interessi non è neanche potenziale nel caso di specie, poiché in caso di riesame delle posizioni, e tenuto conto di ogni circostanza, le ricorrenti non “si scavalcherebbero” a vicenda, ma semplicemente si configurerebbe un “effetto a scalare” in graduatoria; Liguori continuerebbe ad essere in posizione più alta rispetto a Di Nardo e così via. In altre parole, in caso di accoglimento del gravame, i ricorrenti continuerebbero ad inseguirsi in graduatoria, senza che l'uno supererebbe l'altro.

**1. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria**

**2. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità**

La procedura selettiva attinente il trasferimento agli anni successivi al I dei Corsi di laurea (d'ora in avanti, cdl per brevità) in Medicina, Chirurgia e Odontoiatria svoltasi presso l'Università la Sapienza ha patito di talune irregolarità che hanno

leso irrimediabilmente gli interessi giuridici dei ricorrenti, i quali sono risultati tutti *Idonei* e non *Idonei vincitori* ma ciò sulla base – come anticipato – di una selezione non ispirata ai canoni del buon andamento, del merito e della trasparenza.

Gli stessi, invero, sono portatori di un interesse qualificato a vedersi selezionati in base ad una procedura regolare e trasparente e che sia – in quanto tale – rispettosa del bando di concorso.

L'Ateneo di riferimento, in esecuzione dei diversi provvedimenti giudiziari di riesame, avrebbe dovuto ri-espletare l'iter in modo corretto ma anche tale Graduatoria non è esente da errori di calcolo degli esami e dei cfu dei ricorrenti.

In particolare: Mencarelli nella precedente graduatoria era in posizione numero 157 con numero di matricola 2073121 con calcolo di 7 esami sostenuti e 64 cfu , mentre nell'ultima graduatoria risulta essere in posizione numero 175 con 6 esami sostenuti e con 57,0 cfu; tuttavia, Gallo, stessa identica carriera della Mencarelli, ma si ritrova – nell'ultima graduatoria - alla posizione numero 146 sempre con 7 esami sostenuti e con 64 cfu.

Per quanto concerne Liguori, nella seconda graduatoria le erano stati riconosciuti 8 esami su 10 con 82 CFU e per tale motivo era stata collocata al 105° posto in graduatoria. Nella terza e definitiva graduatoria, invece, le sono stati riconosciuti 7 esami su 10 e 75 CFU e per questo motivo si ritrova alla 133° nella graduatoria. Nella terza ed ultima graduatoria è stato, pertanto, sbagliato il conteggio degli esami e dei relativi CFU della Liguori in quanto gli esami dalla medesima sostenuti a quel tempo erano 8 ed i CFU totali che aveva accumulato erano 82 , mentre nell'ultima e definitiva graduatoria le hanno riconosciuto un esame in meno e di conseguenza meno CFU.

Stessa situazione per Di Nardo, a cui sono stati valutati 7 esami su 10 con assegnazione di 75 CFU piuttosto che 82. Dunque, anche in tal caso è stato valutato un esame in meno.

Quanto sinora argomentato è comprovabile mediante una mera visione degli attestati degli esami dei ricorrenti versati in atti.

E' palese, dunque, che la P.a. abbia errato nella valutazione degli esami dei ricorrenti, né tantomeno le ragioni giuridiche di una simile determinazione risultano rintracciabile in qualche atto e/o provvedimento.

\*

- 1. Violazione e/o falsa applicazione del bando di concorso**
- 2. Difetto assoluto di motivazione**
- 3. Violazione dei principi di affidamento e della par condicio concorsorum**
- 4. Violazione del buon andamento amministrativo**
- 5. Violazione del giusto procedimento**
- 6. Violazione del principio di trasparenza**

Anche quest'ultima graduatoria non è stata preceduto dalla pubblicazione dei cd. esiti di valutazione dei singoli candidati. Dunque, la P.a. resistente ha violato in il bando di concorso ove appunto – per esigenze di trasparenza – si prevede la detta pubblicazione. Del resto, ciò viene confermato altresì dal riscontro alle istanze di accesso agli atti inviate a mezzo pec dalle ricorrenti, nel quale si legge espressamente che la Commissione avrebbe deciso (arbitrariamente e in modo spregiudicato) di non procedere ad enucleare una scheda di valutazione per ogni candidato ma di pubblicare gli esiti direttamente in Graduatoria (cfr. riscontro del 25.11.2022 allegato in atti); nulla di più eclatante considerato che il bando, all'art. 6, espressamente prevede che: *“Gli esiti delle valutazioni delle richieste di trasferimento saranno pubblicati entro il 05.09.2022 sulla pagina web della Segreteria Studenti di Medicina e Odontoiatria. [www.uniroma1.it/didattica/sportelli/segreterie-studenti/segreteria-studenti-di-medicina-e-odontoiatria](http://www.uniroma1.it/didattica/sportelli/segreterie-studenti/segreteria-studenti-di-medicina-e-odontoiatria)”*. La Commissione esaminatrice, dunque, per ragioni sconosciute ha inteso contraddire quanto stabilito ex ante dal bando, omettendo la pubblicazione della scheda di valutazione di ogni candidato entro il 05.09 impedendo di conseguenza un controllo ab externo sul buon operato amministrativo. E' stata pubblicata, invero, direttamente la Graduatoria di merito (anche questa volta) .

Non solo: la P.a. ha violato altresì il bando non rispettando le tempistiche prefissate. Non solo non è stato pubblicato alcun esito entro il 05.09 ma addirittura la Graduatoria è stata resa pubblica oltre un mese dopo, il 12.10.2022, salvo poi essere ritirata ed essere ripubblicata – nella stessa formulazione – il 14.10.2022.

Né tantomeno, ancora in trasgressione della *lex specialis*, appare esservi un Verbale conclusivo dei lavori che la Commissione avrebbe dovuto inviare alla Segreteria Studenti.

Così proprio di recente il Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza del 09/02/2022, n. 908 ha confermato che: “ Il bando di concorso è da considerare *lex specialis* del concorso in forza dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti che sarebbe pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella *lex specialis* medesima, sia del più generale principio dell'autovincolo che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente auto vincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva”. E invece nella specie, come si dimostra in atti, la P.a. ha totalmente stravolto le regole della procedura selettiva cristallizzate nel bando di concorso (cfr. doc. versato in atti), e ciò comporta l'inaffidabilità delle risultanze espresse all'interno Graduatoria impugnata.

Ancora, la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che il bando, costituendo la *lex specialis* del concorso, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute **vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità**, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella *lex specialis* medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva. Di conseguenza, le clausole del bando di non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione (cfr. ex multis T.A.R. , Palermo , sez. III , 05/07/2022 , n. 2203). Al contrario, nella specie, come si legge nel riscontro all'istanza di accesso, la P.a. afferma che la Commissione **ha deciso**, e quindi arbitrariamente, di non pubblicare i singoli esiti come previsto dal bando di concorso, ma di pubblicare

direttamente la Graduatoria e peraltro il tutto senza rispettare il termine indicato nel bando (05.09.2022). Va da sé che una simile situazione non può non denotare un operato amministrativo illegittimo viziato da eccesso di potere. Né tantomeno è evincibile da alcun atto, anche di rettifica, le ragioni giuridiche sottese ad una simile “inversione di rotta” e tanto denota altresì un vizio assoluto di motivazione.

Stante tale illegittimità, ai ricorrenti dovrebbe essere quindi consentito, già in via cautelare e con riserva, il trasferimento presso La Sapienza onde salvaguardarne il diritto in medio tempore ed eventualmente disporre il rinnovamento della procedura selettiva al fine di assicurare parità di trattamento tra concorrenti, eguaglianza e trasparenza.

\*

Ciò che si desume dal “frenetico” comportamento della P.a. è che i risultati della selezione siano frutto di un operato amministrativo sciallerato, non ancorato ai criteri prefissati da bando e sicuramente arbitrario e ciò a detrimento dell’interesse dei ricorrenti a vedersi giudicare in base ad un giusto procedimento, i quali – è bene evidenziare – si ritrovano “bloccati” a Tirana (Albania) , lontani dai loro affetti familiari e con spese di mantenimento a proprio carico. I ricorrenti si ritrovano ad essere semplicemente “Idonei” , ma tale risultato non è frutto di un procedimento “cristallino” e rispettoso del bando; tale status infatti è più che altro la risultante di un procedimento che pare essere viziato da un difetto di istruttoria pressoché assoluto.

La P.a. , con quest’ultimo provvedimento, ha errato le valutazioni delle carriere accademiche dei ricorrenti e ha - nuovamente – omissa la pre-pubblicazione delle schede di valutazione dei singoli candidati, aggravando il grave deficit di

### **Illegittimità derivata**

Da quanto sinora argomentato discende come la graduatoria del III° anno pubblicata il 30.01.2023 sia la risultante di un iter condotto in violazione e/o falsa applicazione del bando di concorso, con cui la Pa invece si sarebbe dovuta auto-vincolare. Pertanto tale provvedimento, quale atto conclusivo della procedura, non può non ritenersi illegittimo, oltre che per vizi propri, anche in via derivata. Invero, tra gli atti presupposti, come gli atti valutativi, e la Graduatoria di merito sussiste un nesso di consequenzialità tale che la seconda è un effetto automatico e diretto dei primi e

quindi risente di una istruttoria pressoché assente o comunque irregolare, e come tale è da annullare.

### **Sull'istanza cautelare collegiale**

Per il fumus valga quanto sinora argomentato.

Quanto al periculum in mora, corre l'obbligo di specificare che la concessione di una misure cautelare ( **ammissione con riserva ed eventualmente in sovrannumero al III° anno del cdl di Medicina e Chirurgia presso l'Università La Sapienza di Roma e/o sospensione della procedura selettiva e/o remand dell'intera procedura**) sarebbe quanto di più necessario e urgente per tutelare nel medio tempore gli interessi giuridici dei ricorrenti. In effetti, come dimostrato in atti, l'Ateneo di riferimento, benché vi siano diversi giudizi in corso, ha avviato ben 4 procedure di scorrimento e i ricorrenti rischierebbero di ritrovarsi profondamente pregiudicati dallo svolgimento dell'iter qualora non intervenisse idonea sospensiva. E' appena il caso di rammentare che i ricorrenti si ritrovano "bloccati" presso l'Università di Tirana (Albania), come visionabile dagli atti allegati , e ciò per via di un ingiusto modus operandi o comunque in ragione di un procedimento tutt'altro che trasparente; i ricorrenti sono all'Esterio, lontani dagli "affetti familiari" , con ingenti spese di mantenimento a proprio carico e sarebbe opportuno consentirne l' "avvicinamento" fino alla conclusione del giudizio di merito. Si specifica invero che il diniego delle dette misure comprometterebbe irrimediabilmente gli interessi giuridici di parte ricorrente sicché per la fissazione dell'udienza di merito – considerati i tempi medi della giustizia amministrativa – potrebbero volerci addirittura anni, e ciononostante la palese illegittimità della procedura selettiva posta in essere dall'Università La Sapienza.

### **RICHIESTA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI O DI RIMESSIONE IN TERMINI PER LA NOTIFICA PREVIO ORDINE NEI CONFRONTI DELLA P.A. DI INDICAZIONE CONTROINTERESSATI RICHIESTI**

Richiamato quanto detto nel paragrafo "sull'assenza di controinteressati", si ri-evidenzia che parte ricorrente ha assolto con diligenza l'onere di individuazione possibile dei controinteressati attivandosi tempestivamente per richiederli a mezzo pec , così come peraltro indicato dalla P.a. senza tuttavia ricevere risposta (cfr.

istanza depositata in atti). E, dunque, stante l'impossibilità oggettiva di individuarli visto che la Graduatoria impugnata non è nominativa come *ictu oculi* evincibile (essendo riportato per ogni candidato soltanto la matricola), si è proceduto esclusivamente alla notifica a mezzo pec alle p.a. resistenti e a n. 3 controinteressati. Pertanto, in Questa sede, si richiede ai fini di integrazione del contraddittorio, la notificazione per pubblici proclami del presente ricorso sul sito web dell'Ateneo resistente o con altra modalità e forma ritenuta più opportuna.

## CONCLUSIONI

A Codesto Ecc.mo Giudice adito, si chiede:

- In via istruttoria, se ritenuto opportuno e quindi soltanto qualora si ritenessero insufficienti le notifiche già effettuate, di disporre ai fini dell'integrazione del contraddittorio la notificazione per pubblici proclami del presente gravame presso il sito Web dell'Ateneo resistente o con altra forma e modalità ritenuta più opportuna;
- In via istruttoria, di ordinare alle P.a. resistenti di depositare il Verbale conclusivo dei lavori di selezione inerente il procedimento di trasferimento al III° anno del CdL di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e/o una relazione dettagliata sulle operazioni della procedura selettiva considerate le irregolarità segnalate nel presente gravame nonché di come sono stati valutati i ricorrenti e gli altri candidati concorsisti stante la mancata pubblicazione delle schede di valutazione sul sito dell'Ateneo;
- In via cautelare, di ammettere parte ricorrente con riserva ed eventualmente in sovrannumero al III° anno del CdL in Medicina, Chirurgia e Odontoiatria presso l'Università La Sapienza di Roma; e/o di sospendere il procedimento di trasferimento; e/o di disporre il riesame delle posizioni dei ricorrenti o comunque dell'intero procedimento;
- Nel merito, di accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti e gli atti impugnati, ammettendo in via definitiva parte ricorrente al III° del CdL in questione presso l'Ateneo La Sapienza di Roma ; in subordine, di disporre il rinnovamento dell'intero iter inerente il trasferimento al III° anno del CdL da effettuarsi secondo i canoni di legge e prefissati nel bando di concorso.

*Ai soli fini fiscali si dichiara che per il presente ricorso per motivi aggiunti non è dovuto alcun contributo unificato.*

Con vittoria di spese e competenze difensive.

Produzione giusta indice.

Cosenza (Cs), 07.03.2023

Avv. Danilo Granata

Firmato  
digitalmente da

**Danilo Granata**

CN = Danilo  
Granata  
C = IT